

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Polizza FURTO E RAPINA

CONTRAENTE / ASSICURATO

UMBRIA TPL E MOBILITA' S.p.A
Strada Santa Lucia, 4 - 06125 Perugia
P.Iva 03176620544

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:

IMPRESA/SOCIETA'

La Compagnia Assicuratrice.

CONTRAENTE

UMBRIA TPL E MOBILITÀ SPA

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri, ovvero con quest'ultimo coincidente.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa che se l'ammontare del danno indennizzabile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il massimale/sottolimito assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite massimale/sottolimito previsto.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

VALORI

Denaro, titoli, vaglia, ticket, buoni carburante, buoni pasto, francobolli, valori in genere, preziosi, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia responsabile.

STABILIMENTI

Gli uffici principali e distaccati, i magazzini, i depositi, gli impianti (anche senza presenza di personale), le rappresentanze ed in genere qualsiasi sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente o presso terzi, attraverso i quali o presso i quali l'Assicurato esercita la propria attività, compreso quella afferente a fini sociali, culturali ed educativi.

MERCI (CONTENUTO)

Mobilio, arredamento, merci, quadri e oggetti d'arte, biancheria e coperte, indumenti, vasellame, cristalleria e posateria, provviste alimentari, mobili d'ufficio, oggetti di cancelleria, registri e stampati, armadi di sicurezza o corazzati o casseforti (escluso il contenuto), casse automatiche, utensili, macchinari, attrezzature, con l'esclusione dei mezzi nautici, dei valori e dei beni rientranti nelle definizioni di Valori, Automezzi ed Apparecchiature elettroniche.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

computers, PC portatili, stampanti, scanner, plotter, server, centralini in genere, telefoni e fax, fotocopiatrici, terminali e apparati EDP, autovelox, televisori, registratori, macchine da scrivere e da calcolo, impianti di allarme e antifurti, videosorveglianze, telecamere, per colonnine gestione ingresso/uscita parcheggi e casse automatiche ed altre apparecchiature elettroniche e tutti i

macchinari, le apparecchiature, gli impianti, le attrezzature elettriche ed elettroniche, centrali e periferiche, a impiego fisso e mobile, componenti ed accessori inclusi.

AUTOMEZZI

autoveicoli, motocicli, ciclomotori, velocipedi, qualsiasi veicolo adibito al trasporto di persone.

FABBRICATI

L'assicurazione è prestata alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che gli enti assicurati siano posti in locali facenti parte di fabbricati costruiti e coperti in cemento armato o laterizi, ed aventi mezzi di chiusura e protezione come indicato nelle Condizioni Particolari.

DIPENDENTI

prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e parasubordinati e tutti coloro che prestano la propria attività anche temporaneamente o saltuariamente per il Contraente/Assicurato. Ai soli fini dell'Assicurazione Portavalori sono parificati ai Dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine Pubblico e le Guardie Giurate. Le Guardie Giurate possono anche essere regolarmente inquadrate tra il personale dipendente.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di garanzia che non prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 2.11 Assicurazione parziale delle Norme che regolano l'assicurazione furto.

PARCHEGGI

Fabbricato custodito adibito alla sosta di automezzi con presenza di vigilanza nelle ore diurne, chiusura nelle ore notturne con serrande, vigilanza notturna con passaggi periodici, ove viene esercitata l'attività del contraente.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

La società ha per oggetto la progettazione, organizzazione e promozione dei servizi di trasporto pubblico di persone e merci con qualunque modalità esercitata; lo svolgimento di tutti i servizi complementari, accessori o comunque connessi alla mobilità pubblica e privata; la gestione, anche in regime concessorio, di infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e locale ivi comprese le attività di ordinaria e straordinaria manutenzioni; la gestione di parcheggi a pagamento sia in struttura che di superficie. L'attività potrà essere esercitata sia direttamente che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate. La società potrà procedere all'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi genere; l'attività di gestione di immobili in genere, sia di proprietà che di terzi, e la locazione degli stessi.

La società potrà svolgere le funzioni di Agenzia unica per la mobilità ed il Trasporto Pubblico locale ai sensi, nel rispetto e con le modalità di cui alla Legge Regionale 2 Aprile 2015 n. 9: "Ulteriori modificazioni della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)".

Allo scopo di conseguire le finalità di cui sopra, tutte costituenti l'oggetto ed il campo di attività sociale, la società potrà costituire anche sedi secondarie e filiali, in Italia e all'Estero, aventi oggetto simile o complementare, così come potrà assumere la partecipazione in altre Società pure esse operanti nei medesimi campi di attività e compiere ogni attività connessa, come la partecipazione ad appalti, gare, trattative private, licitazione con privati, società, Enti e Amministrazioni, sia pubbliche che private, civili, militari, ecc.

Essa può, comunque, compiere tutte le operazioni industriali complementari, commerciali, mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie in genere, ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale assumere rappresentanze con o senza deposito, partecipare ad altre imprese, società o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi e società consortili aventi scopi analoghi o complementari al proprio, prestare fidejussioni e garanzie anche a favore

di terzi, assumere e concedere aziende in locazione esercenti attività analoghe, similari o complementari.

Potrà inoltre svolgere sia direttamente, che mediante società controllate, collegate o comunque partecipate, la prestazione di servizi tecnici, commerciali, amministrativi, consulenziali ed informatici a società controllate, collegate o comunque partecipate, nonché eventualmente a terzi, nel rispetto delle riserve professionali stabilite dalla legge, potrà erogare servizi finanziari, anche di tesoreria centralizzata, ad altre imprese del gruppo di cui fa parte o comunque partecipate da essa società o da tali imprese, nel rispetto delle riserve professionali previste dalla legge e con il divieto di compiere operazioni riservate dalla legge agli enti finanziari che svolgono attività nei confronti del pubblico.

Art. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadrà alle ore 24:00 del 31/12/2019, senza tacito rinnovo alla scadenza finale e ricorrenza annuale il 31/12. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima ricorrenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

La Società si impegna a concedere una proroga del contratto, alle stesse condizioni normative ed economiche, di 120 giorni (centoventi giorni) se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto. Il Contraente invierà la richiesta alla Società con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata.

1.2 COASSICURAZIONE E DELEGA (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

1.3 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non

pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 cc.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

1.5 PAGAMENTO DEI PREMI (perfezionamento e rate successive) – PERIODO DI MORA PER OGNI RATA

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

1.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto efficacemente coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto.

Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

1.7 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Il presente contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

In caso di interpretazione dubbia delle clausole le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato/contraente.

1.8 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.9 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato al presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge.

1.11 RECESSO PER SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 giorni da darsi con lettera raccomandata con specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà. Il computo dei 90 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

La Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

1.12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della Decreto Legislativo 196/2003 le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

1.13 OBBLIGHI DELLA SOCIETA' INERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, dietro richiesta scritta del Contraente, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Art. 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO

2.1 – RISCHIO ASSICURATO

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili: non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previste in Polizza particolari difese interne, l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

2.2 – ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra) , terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- b) agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente ed occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato o al Contraente da vincoli di parentela o affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nr. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.

2.3 – SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24:00 del 45° giorno.

Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro la sospensione decorre, invece, dalle ore 24:00 dell'8° giorno.

2.4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro l'Assicurato od il Contraente deve:

- a) darne avviso all'Impresa entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando l'Impresa l'Agenzia ed il numero di Polizza;
- b) fornire all'Impresa, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse unitamente a quello del danno, superano la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'Assicurato od il Contraente deve altresì:

- e) conservare fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione dell'Impresa e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Impresa ed i periti ritenessero necessario esperire presso Terzi;
- g) presentare, a richiesta dell'Impresa, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

2.5 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzognieri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

2.6 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato tra le Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

2.7 – MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.5;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore delle cose assicurate (rubate e non rubate, danneggiate e non danneggiate);
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

2.8 – DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso di altri eventuali pregiudizi.

2.9 – RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di

assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate, rimaste in essere.

2.10 - TITOLI DI CREDITO

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che.

- a) l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

2.11 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

2.12 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2, lett. b).

2.14 – RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate tutte o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi all'Impresa l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece l'Impresa ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dall'Impresa per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Impresa le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto delle Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Art. 3 - RISCHI E SOMME ASSICURATE

3.1 – SOMMA ASSICURATA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Euro 50.000,00 qualunque sia il numero dei sinistri che colpissero, nel corso dell'annualità assicurativa, gli enti in garanzia, con i limiti di indennizzo indicati nelle sotto indicate sezioni.

SEZIONE A – FURTO E RAPINA MERCI/CONTENUTO NEI STABILIMENTI/FABBRICATI (escluso parcheggi).

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto e/o rapina di "merci/contenuto" avvenuti nei locali in genere ove essa esercita la propria attività. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà per singolo locale e per singolo sinistro somma superiore ad € 20.000,00.

SEZIONE B – FURTO E RAPINA MERCI/CONTENUTO NEI PARCHEGGI

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto e/o di "merci/contenuto" avvenuti nei parcheggi ove essa esercita la propria attività. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà per singolo parcheggio e per singolo sinistro somma superiore a € 25.000,00.

SEZIONE C – FURTO E RAPINA PORTAVALORI

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori, durante il loro trasporto, sotto la custodia di uno o più dipendenti e sino alla consegna agli aventi diritto. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore a € 5.000,00 per ciascun portavalori non nominativamente indicato.

SEZIONE D – FURTO E RAPINA VALORI IN CASSAFORTE/ARMADI DI SICUREZZA

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto e/o rapina di "valori in cassaforte/armadi di sicurezza" avvenuto nei locali ove essa esercita la propria attività. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 5.000,00.

SEZIONE E – FURTO E RAPINA VALORI CHIUSI A CHIAVE IN ARMADI/CASSETTI CHIUSI A CHIAVE

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto e/o rapina di "valori in armadi/cassetti chiusi a chiave" avvenuto nei locali ove essa esercita la propria attività. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 5.000,00.

SEZIONE F – FURTO E RAPINA VALORI OVUNQUE POSTI

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto e/o rapina di "valori ovunque posti" avvenuto nei locali ove essa esercita la propria attività. Resta convenuto che l'Impresa non risarcirà per singolo sinistro somma superiore a € 1.000,00.

SEZIONE G – FURTO E RAPINA VALORI CUSTODITI IN CASSE AUTOMATICHE POSTE ALL'APERTO

L'Impresa si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti, derivantigli da furto di valori in casse automatiche avvenuto fuori dai locali ove essa esercita la propria attività.

Resta convenuto che l'impresa non risarcirà per singolo sinistro somma superiore ad € 2.500,00.

Art. 4 - FRANCHIGIE E SCOPERTI

SEZIONE C – FURTO E RAPINA PORTAVALORI

In caso di sinistro l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 10 %.

SEZIONE F - FURTO E RAPINA VALORI OVUNQUE POSTI

In caso di sinistro l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **sotto detrazione dello scoperto del 10 %.**

SEZIONE G

In caso di sinistro l'Impresa corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, **sotto detrazione dello scoperto del 20 %.**

Art. 5 - CONDIZIONI PARTICOLARI

5.1 - GARANZIA RAPINA

Limitatamente alla garanzia rapina si precisa che l'assicurazione è estesa anche a quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

5.2 - FURTO COMMESO DA DIPENDENTI

L'assicurazione è operante anche nel caso che l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

5.3 - ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

L'Impresa indennizzerà i danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. In nessun caso l'impresa indennizzerà per anno assicurativo somma superiore a Euro 25.000,00

5.4 - GUASTI CAGIONATI DAI LADRI

L'assicurazione è estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi posti a riparo degli accessi e aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate, casseforti ed armadi nonché ai mezzi di prevenzione ed allarme, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto e senza l'applicazione di eventuali scoperti o franchigie previsti in polizza con il limite di Euro 10.000,00 per evento.

5.5 - ENTI ALL'APERTO

Relativamente ai beni di cui alla definizione di "Merci/Contenuto" e a parziale deroga di quanto diversamente previsto in polizza, la garanzia assicurativa è prestata quand'anche gli enti siano posti all'esterno delle sedi aziendali, purché in aree dotate di recinzione ed alla condizione, essenziale per l'efficacia dell'assicurazione, che il furto sia stato commesso mediante

sfondamento o effrazione dei mezzi di chiusura delle recinzioni medesime o sfondamento delle stesse.

La presente estensione opera con un limite di indennizzo annuo, non reintegrabile, pari a € 5.000,00 e con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 2.500,00 per sinistro.

5.6 - FURTO COMMESO CON CHIAVI AUTENTICHE

La garanzia comprende il caso che l'autore del furto, estraneo all'Assicurato, abbia usato chiavi autentiche sottraendole al legittimo possessore o impossessandosene in modo fraudolento o con furto con scasso.

5.7 - ATTI VANDALICI

Sono parificati ai danni di furto o rapina i danneggiamenti, le distruzioni od i guasti cagionati (fatta eccezione dei danni derivanti da incendio), ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina, Tale garanzia è prestata con un limite di indennizzo pari a Euro 10.000,00 per sinistro e per anno.

5.8 - COSE DI PROPRIETA' DI TERZI

La polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa.

S'intendono altresì compresi gli enti di proprietà di amministratori e dipendenti.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

5.9 - MEZZI DI CHIUSURA

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica, rigida, vetri antisfondamento, metallo, lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm quadrati.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm quadrati.

Relativamente ai locali con chiusura non conforme a quanto sopra esposto, fatta eccezione per i rischi protetti da impianto di allarme antifurto automatico, l'Impresa, in caso di sinistro, corrisponderà all'assicurato l'85% dell'importo liquidato a termini di polizza restando il 15% rimanente a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità determinata ai sensi dell'art. 2.13 delle CGA, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

5.10 - FURTO COMMESO IN OCCASIONE DI SCIOPERI E SOMMOSSE

A parziale deroga dell'art. 2.2 delle CGA punto a) la garanzia è estesa al furto commesso in occasione di scioperi e sommosse.

5.11 - RACCOLTA E COLLEZIONI

Qualora di una raccolta o collezione assicurata venga asportata solo parzialmente, l'Impresa risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento.

5.12 - REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

5.13 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto dell'Impresa, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

5.14 - COMUNICAZIONI DELL' ASSICURATO

A deroga di quanto previsto dalle C.G.A. si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

5.15 PORTAVALORI

Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere e fino alla concorrenza di quanto previsto nell'apposita partita, la garanzia è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
 - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
 - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
 - la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
- commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

**OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE
ALLA L.N. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE/ASSICURATO
